

**SERVIZIO FISCALE**

**CIRCOLARE 48.2021**

11-11-2021

**CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO**

- **Art. 36-bis DL 22/03/2021 n.41 (c.d. "Decreto Sostegni"), conv. da L. 21/5/2021 n. 69;**
- **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot n. 262278 del 11/10/2021;**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10/11/2021**

L'art. 36-bis del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni"), conv. da L. 21.5.2021 n. 69, ha previsto un credito d'imposta per le **imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Con il recentissimo *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 262278 del 10/11/2021* sono stati:

- definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta;
- approvati il modello e le relative istruzioni per la comunicazione delle spese ammissibili.

Con la *Circolare n. 14/E del 10/11/2021*, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito.

**1. AMBITO SOGGETTIVO**

Il credito d'imposta per il teatro e spettacoli, introdotto dal decreto Sostegni è un bonus, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.

In particolare, l'agevolazione spetta alle imprese che:

- svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo;
- abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.

Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 di ieri, 10/11/2021, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito soggettivo del credito d'imposta in esame.

In particolare, viene ribadito che, il comma 1 dell'articolo 36-bis dispone che il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza alcuna altra specificazione o limitazione.

Considerati la ratio generale dell'intervento (sostegno alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo) e l'espresso riferimento nel comma 1 alle "**imprese**", si ritiene che, ai fini dell'individuazione delle attività cui si riferiscono le spese che danno diritto al contributo, in assenza di ulteriori specifiche, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali, operano nell'ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre viene precisato che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, si ritiene che possano beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Infine, viene osservato che la norma in commento non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell'attività.

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio anche tutti i soggetti, operanti nei settori in precedenza indicati, che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato nei termini specificati in precedenza.

## **2. AMBITO OGGETTIVO**

Il credito d'imposta spetta per le spese:

- sostenute nell'anno 2020,
- per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Per quanto riguarda il tipo di costi ammissibili che rientrano nel calcolo del credito in oggetto, si evidenzia che nel paragrafo 3 della Circolare n. 14/E dell'Agenzia, vengono individuate le seguenti **macro categorie di spese rientranti nell'agevolazione:**

- costi per il personale;
- costi di ospitalità;
- costi di produzione;
- costi di gestione spazi;
- costi di pubblicità e promozione;

- formazione;
- investimenti ammortizzabili;
- costi generali;
- estero
- circo e spettacolo viaggiante.

Inoltre, al fine di una descrizione più dettagliata delle summenzionate spese, alla circolare dell’Agenzia è allegata una **Tabella esemplificativa dei “Costi ammissibili”**, che viene di seguito riportata:

#### Allegato 1 – Tabella costi ammissibili

<b>1. Costi per il personale</b>
a) Retribuzioni lorde ed oneri sociali a carico azienda versati per il personale artistico, tecnico ed amministrativo
b) Diarie forfettarie inerenti all’attività artistica (solo per personale artistico e tecnico)
<b>2. Costi di ospitalità</b>
a) Compensi per organismi ospitati
b) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati
c) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.
d) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)
e) SIAE
f) Vigili del fuoco (solo i costi a carico del soggetto istante al netto di quelli posti a carico dei soggetti ospitati)
<b>3. Costi di produzione</b>
a) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)
b) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.
c) Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)
d) Affitto sala prove
e) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)
f) SIAE
g) Vigili del fuoco
h) Ulteriori costi per la produzione e trasmissione in <i>streaming</i> degli spettacoli
<b>4. Costi di gestione spazi</b>
a) Affitto spazi per spettacoli
b) Costi di manutenzione ordinaria spazi
c) Utenze (degli spazi)
d) Pulizie (degli spazi)
<b>5. Costi di pubblicità e promozione</b>
a) Servizi di ufficio stampa e comunicazione
b) Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.
c) Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.)

d)	Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)
e)	Costi per gestione e manutenzione sito web

<b>6. Formazione</b>	
a)	Costi docenti ed esperti per corsi e giurie
b)	Costi borse di studio e premi
c)	Altri costi inerenti alla formazione ed il perfezionamento professionale

<b>7. Investimenti ammortizzabili</b>	
a)	Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti ed altro materiale utilizzato per gli spettacoli
b)	Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono utilizzata per gli spettacoli

<b>8. Costi generali</b>	
a)	Materiale di consumo
b)	Affitto uffici
c)	Utenze (uffici)
d)	Pulizie (uffici)
e)	Assicurazioni
f)	Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche, ecc.)
g)	Altri costi generali (diritti, ecc.)

<b>9. Estero</b>	
a)	Spese viaggi aerei, ferroviari, marittimi
b)	Spese trasporto materiali
c)	Spese per trasferimenti locali

<b>10. Circo e spettacolo viaggiante</b>	
a)	Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
b)	Danni conseguenti ad evento fortuito
c)	Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

In base ad una precisazione contenuta nella citata Circolare n. 14/E, il credito d'imposta è calcolato assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell'IVA, laddove dovuta.

In proposito si fa presente che, ai fini della valorizzazione delle spese in parola, dev'essere preso in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali determinato secondo i criteri ordinari previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell'impresa interessata.

Ai sensi del menzionato articolo 110 del Tuir, pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d'imposta in esame va inclusa l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 D.P.R. n. 633/1972, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633.

Non rileva, invece, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633.

Pertanto, in quest'ultima ipotesi l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Per quanto attiene al critero di imputazione temporale, Ancora, considerato che nel comma 2 dell'articolo 36-bis in esame viene utilizzata la locuzione «*spese sostenute nel 2020*», in assenza di ulteriori indicazioni sul punto, si ritiene che i soggetti interessati debbano fare riferimento alle regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili al credito d'imposta in esame, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

### **3. MISURA DEL CREDITO**

Il credito d'imposta "teorico" è riconosciuto in **misura pari al 90% delle suddette spese sostenute nel 2020.**

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dallo Stato (10 milioni di € per il 2021), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito d'imposta "teorico", l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, analogamente a quanto già previsto con riguardo ad altre agevolazioni COVID-19 aventi forma di crediti d'imposta.

La **percentuale effettiva** sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di risorse statali all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dai contribuenti.

Tale percentuale sarà resa nota con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25/11/2021.

#### ***Esempio:***

Di seguito si riporta l'esempio riportato nella Circolare 14/E:

Un'impresa esercente attività teatrale presenti questi dati:

- fatturato 2019: 2.000 euro;
- fatturato 2020: 1.400 euro;
- spese sostenute nel 2020: 1.000 euro.

Si ricorda che la condizione per poter beneficiare del contributo è che nell'anno 2020 la riduzione del fatturato deve essere pari ad almeno il 20 % rispetto al 2019.

Tenuto conto che l'impresa nel 2020 ha registrato una perdita di fatturato del 30 per cento rispetto al 2019 ( $1.400 - 2.000 = -600$ ;  $600 / 2.000 = 30\%$ ), il contribuente può accedere al beneficio.

Ai fini del calcolo del corrispondente credito di imposta, è necessario moltiplicare l'ammontare delle spese sostenute nel 2020 (1.000 euro) per la percentuale del 90 per cento. Nell'esempio, pertanto, il credito teoricamente spettante ammonta a 900 euro (1.000x90%).

#### 4. **LIMITI COMUNITARI**

Il credito d'imposta in esame costituisce un **aiuto di Stato**, concesso a seguito dell'emergenza da pandemia COVID-19.

Ai fini del suo riconoscimento rilevano quindi i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Temporary Framework"), e successive modifiche, in materia di Aiuti di Stato temporanei "COVID-19".

Nell'istanza, definita con il Provvedimento Ag. Entrate prot. 262278 del 10/11/2021, dovrà essere compilata anche la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex dell'art. 47 del DPR 445/2000, relativa all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato.

Quest'ultima, ha ad oggetto:

- il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato;
- nonché, per gli aiuti diversi dal credito in esame per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.

Nella comunicazione dovranno pertanto essere compilati:

- il quadro A, nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea;
- il quadro B, per l'indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Qualora con il credito d'imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo risultassero superati i limiti di cui alla predetta Sezione 3.1, nella comunicazione va indicato l'importo del credito rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

#### 5. **PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Al fine di beneficiare del credito d'imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese ammissibili:

- **dal 14/10/2021 al 15/11/2021** (si precisa che ai fini dell'accesso all'agevolazione, non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni);

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenda delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.

Nel modello dovranno essere indicati, oltre che l'ammontare complessivo delle spese agevolabili sostenute nel 2020, anche il credito d'imposta "teorico" pari al 90% delle suddette spese.

Viene precisato, nelle specifiche tecniche del credito in esame, che le comunicazioni inviate successivamente al termine previsto saranno scartate in fase di accoglienza.

Oltre tale termine potranno essere accolte esclusivamente eventuali comunicazioni integrative dei dati del quadro C (questo quadro va compilato solo il credito d'imposta richiesto è superiore a 150 mila euro), solo nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete.

Tali istanze integrative potranno essere accolte se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell'apposita ricevuta telematica, a condizione che l'importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria.

### **5.1. RICEVUTE**

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

### **5.2. ISTANZA SOSTITUTIVA O RINUNCIA**

Nel suddetto periodo, ossia dal 14/10/2021 al 15/11/2021, è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato. Infatti, se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello utilizzato per la comunicazione, barrando la relativa casella.

#### **RINUNCIA**

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese per attività teatrali e spettacoli dal vivo e credito d'imposta, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2020 e i quadri A, B e C)

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'impegno alla presentazione telematica).

La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

## **6. MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO**

Il credito d'imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è utilizzabile dai beneficiari:

- **esclusivamente in compensazione "orizzontale" mediante il modello F24**, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ne definisce l'ammontare effettivamente fruibile;
- in esito alle verifiche antimafia e alla relativa autorizzazione, in relazione alle comunicazioni delle spese ammissibili per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000,00 euro (compilazione del Quadro C dell'istanza).

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione sarà istituito un **apposito codice tributo** e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 36-bis prevede che non si applicano né il limite specifico di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007 (euro 250.000), né il limite generale di compensazione "orizzontale" di cui all'articolo 34 Le. 388/2000 (pari a euro 700.000, ma elevato a euro 2.000.000 per il solo anno 2021).

Di conseguenza, il credito di imposta può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

## **7. IRRILEVANZA FISCALE DEL CREDITO**

In base a quanto sancito dall'articolo 36-bis, comma 5, relativamente alla rilevanza fiscale del credito, viene disposto quanto segue:

*«Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

Da tale assunto si desume che il credito di imposta in esame:

- **non** concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- **non** incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;



- **non** rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.